



Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 20 del 01/02/2010

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 28 dicembre 2009, n. 2595

Cont. 2422/07/TO; cont. 2940/07/to; cont. 3126/07/FR; cont. 1401/09/FR; cont. 1427/09/FR; cont. 1444/09/FR; cont. 1469/09/GR; cont. 1470/09/GR; cont. 1611/09/FR; cont. 1630/06/FR e cont. 2689/08/FR. Non costituzione in giudizio.

Il Presidente, sulla base delle risultanze istruttorie espletate dall'Avvocato Coordinatore, riferisce quanto segue:

visti i sotto elencati giudizi promossi da

- Effedue s.r.l., ricorso al Consiglio di Stato, notificato l'8.9.2009, per la riforma della sentenza n. 1856 depositata il 25.7.2008, mai notificata, con la quale il TAR Puglia, sez. Bari, ha respinto il ricorso volto all'annullamento del provvedimento di archiviazione dell'istanza di rilascio di autorizzazione amministrativa per l'apertura di media struttura di vendita emesso dal Comune di Ostuni, ns. cont. n. 2422/07/TO;
- Ditta Agricoltura e Giardinaggio, ricorso in riassunzione ex art. 702 bis c.p.c. al Tribunale di Bari, sez. distaccata di Rutigliano, notificato il 23.10.2009 avente ad oggetto al revoca delle agevolazioni concesse nell'ambito della gestione POR 2000-2006, Asse IV "Sistemi locali di sviluppo" - Misura 4.17; ns. cont. 2940/07/TO;
- Mantuano Angelo, ricorso al Consiglio di Stato, notificato il 2.11.2009, per la riforma della sentenza n. 2018/08 del TAR Puglia, sez. Bari; ns. cont. 3126/07/FR;
- Barella Leonardo, ricorso al TAR Puglia - sez. Lecce, notificato il 13.10.09, per l'annullamento della nota prot. n. 12799 del 18.6.2009 del Comune di Carovigno concernente il rilascio di concessione demaniale marittima; ns. cont. n. 1401/09/FR;
- Basilio Gioia, ricorso al TAR Puglia - sez. Bari, notificato il 22.10.09, per l'annullamento della nota del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti Capitaneria di Porto di Bari - Servizio Polizia Marittima - Sezione Demanio Ambiente, concernente la "...richiesta autorizzazione ex art. 55 cod. nav. Per il mantenimento di opere site su p.p. ricadente entro la fascia di rispetto di 30 metri dal confine con il demanio marittimo..."; ns. cont. 1427/09/FR;
- Impresa Doronzo Infrastrutture s.r.l., ricorso al TAR Puglia - sez. Bari, notificato il 3.10.09, per l'annullamento, previa sospensiva, della nota del Comune di Barletta prot. n. 47258 del 9.7.09 con cui si comunicava l'irricevibilità del progetto preliminare dell'approdo turistico a Barletta; ns. cont. 1444/09/FR;
- Collegio IPASVI di Lecce, ricorso TAR Puglia - sez. Lecce, notificato il 29.10.09, per l'annullamento, previa sospensiva, delle deliberazioni n. 2267 del 13.7.09 e n. 2674 del 6.8.09 del D.G. della ASL Lecce, aventi ad oggetto l'applicazione dell'art. 18 della L.R. 45/2008; ns. cont. 1469/09/GR;
- Vincenza Geltrude Cavalera, ricorso TAR Puglia - sez. Lecce, notificato il 29.10.09, per l'annullamento, previa sospensiva, delle deliberazioni n. 2267 del 13.7.09 e n. 2674 del 6.8.09 del D.G. della ASL Lecce, aventi ad oggetto l'applicazione dell'art. 18 della L.R. 45/2008; ns. cont. 1470/09/GR;

- L'angolo di Beppe, ricorso al TAR Puglia - sez. Lecce, notificato il 14.11.09, per l'annullamento, previa sospensiva, della nota del Responsabile Settore V del Comune di Porto Cesareo prot. n. 15535 del 29.7.09 e della nota del Responsabile del Settore Attività Produttive del Comune di Porto Cesareo prot. n. 19276 dell'8.10.09; ns. cont. 1611/09/FR;
- Tourismonde, ricorso al Consiglio di Stato, notificato il 29.10.09, per la riforma della sentenza del TAR Puglia - sez. Lecce, n. 2935 del 22.8.2008; ns. cont. 1630/06/FR;
- Comune di Nardò e/ Ginetta De Trane, ricorso al Consiglio di Stato, notificato il 10.11.09, per la riforma della sentenza del TAR Puglia - sez. Lecce, n. 1594 del 19.6.2009; ns. cont. 2609/08/FR;

vista la relazione resa da ciascun Avvocato incaricato del procedimento e confermata dall'Avvocato Coordinatore, ravvisata la carenza di interesse diretto per l'Amministrazione ad intervenire nei giudizi instaurati con i sopraelencati ricorsi, si propone che la Giunta Regionale deliberi la non costituzione in giudizio.

COPERTURA FINANZIARIA DI CUI ALLA L.R. n. 28/01 e s.m.i.

La presente delibera non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del Bilancio Regionale.

Il Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone l'adozione del conseguente atto finale, rientrante nella competenza della Giunta, ai sensi della L.R. n. 7/97, art. 4, comma 4, lett. K e della L.R. n. 1/04, art. 89, comma 1.

LA GIUNTA

- udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;
- vista la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento dal Coordinatore dell'Avvocatura Regionale;
- a voti unanimi espressi nei modi di legge,

DELIBERA

- di non costituirsi nei giudizi specificati in premessa;
- di disporre la pubblicazione del presente atto sul BURP.

Il Segretario della Giunta Il Presidente della Giunta
Dott. Romano Donno Dott. Nichi Vendola
